N° 8

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI
Provincia di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria. I convocazione. Seduta del 31/01/2017

OGGETTO

Applicazione dell'istituto della diffida amministrativa nei procedimenti di accertamento delle violazioni amministrative nel territorio del Comune di Cavallino Treporti ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 e dell'art. 2bis della Legge Regionale 28 gennaio 1977 n. 10

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **31** del mese di **gennaio** alle ore **20:30** nella Sala delle Adunanze, regolarmente convocato ai sensi dell'art. 50 della D. Lgs. 267/00, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

		Presente/Assente
Nesto Roberta	Sindaco	Presente
Tagliapietra Giorgia	Componente del Consiglio	Assente
Monica Francesco	Componente del Consiglio	Presente
D'Este Nicolo'	Componente del Consiglio	Presente
Lazzarini Angela	Componente del Consiglio	Presente
Orazio Renzo	Componente del Consiglio	Assente
Valleri Anna	Componente del Consiglio	Presente
Targhetta Lisa	Componente del Consiglio	Presente
Bortoluzzi Giorgia	Componente del Consiglio	Presente
Berton Dora	Componente del Consiglio	Presente
Ballarin Alberto	Componente del Consiglio	Presente
Amadio Paolo	Componente del Consiglio	Presente
Orazio Claudio	Componente del Consiglio	Presente
Castelli Claudio	Componente del Consiglio	Presente

Bozzato Sandra	Componente del Consiglio	Presente
Zanella Angelo	Componente del Consiglio	Presente
Vanin Erminio	Componente del Consiglio	Presente

Partecipano alla seduta il Segretario Generale Piattelli dott.ssa Ilaria e l'Assessore Esterno Cristiano Smerghetto

La Presidente Giorgia Bortoluzzi, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i consiglieri A. Ballarin, C. Castelli e A. Lazzarini .

OGGETTO: Applicazione dell'istituto della diffida amministrativa nei procedimenti di accertamento delle violazioni amministrative nel territorio del Comune di Cavallino Treporti ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 e dell'art. 2bis della Legge Regionale 28 gennaio 1977 n. 10

La Presidente introduce il ottavo punto all'ordine del giorno ad oggetto "*Applicazione dell'istituto della diffida amministrativa nei procedimenti di accertamento delle violazioni amministrative nel territorio del Comune di Cavallino Treporti ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 e dell'art. 2bis della Legge Regionale 28 gennaio 1977 n. 10*".

Cede la parola alla Sindaco che illustra l'argomento.

La registrazione in forma integrale è pubblicata su supporto digitale sul sito del comune e fa parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegata.

In assenza di interventi la Presidente mette ai voti la proposta di delibera

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- La Regione Veneto ha emanato la L.R. n. 10 del 11 marzo 2014 che ha introdotto nella precedente L.R. n. 10 del 28 gennaio 1977 recante "*Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale*" l'art. 2-bis "Diffida amministrativa";

- Al comma 2 viene precisato che la diffida amministrativa è applicabile nell'ambito di procedimenti sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, nonché nelle fattispecie sanzionatorie previste nei regolamenti comunali;

- Al comma 1 viene precisato che la diffida amministrativa è applicabile alle sole violazioni sanabili;

- Il comma 3, altresì, prevede come conseguenza della salvaguardia posta, che la diffida amministrativa, così

come disciplinata dalla legge regionale n. 10/1977, si applica in assenza di normative di settore che già prevedono e disciplinano l'applicazione della diffida a specifiche fattispecie;

- Il comma 3 individua la procedura di applicazione della diffida;

- Il comma 4 stabilisce che la diffida amministrativa non è rinnovabile né prorogabile e che essa non opera in caso di attività svolte senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla-osta comunque denominato;

- Il comma 4, inoltre, stabilisce che la diffida amministrativa non opera nei confronti di soggetti già diffidati nei cinque anni precedenti per il medesimo comportamento già oggetto di diffida;

- Il comma 5 precisa che gli Enti che esercitano le funzioni di amministrazione attiva, cui le sanzioni amministrative accedono, individuano, con proprio atti, nell'ambito dei settori indicati al punto precedente in quali procedimenti sanzionatori introdurre la diffida amministrativa;

- Il comma 5 precisa, altresì, che la Regione monitora l'applicazione dell'istituto della diffida amministrativa e può dettare specifiche linee guida in materia;

-

TENUTO PRESENTE che:

- L'art. 14, comma 5, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni in legge 4 aprile 2012, n. 35, ha stabilito che le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, devono conformare le attività di controllo di loro competenza ad apposite linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata;

- Sulla G.U. n. 42 del 19 febbraio 2013 è stata pubblicata "*l'Intesa 24 gennaio 2013 sulle linee guida in materia di controlli, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2013, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Repertorio atti n. 2/CU)*";

-

VISTE le linee guida in materia di controlli adottate dalla Conferenza unificata Stato-Regioni in data 24 gennaio 2013 che:

- Rappresentano lo strumento con cui le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali devono conformare le rispettive attività di controllo e si applicano in tutte le ipotesi in cui sono normativamente previsti dei controlli, a prescindere che ad essi possa conseguire l'applicazione di una sanzione;

- Indicano i principi cui devono uniformarsi le attività di controllo sulle imprese e vengono proposti dei percorsi operativi per la loro attuazione;

- Nel principio denominato "Approccio collaborativo del personale", finalizzato ad avviare un rinnovato e costruttivo rapporto con le imprese, adottando una visione delle attività di controllo principalmente orientata all'effettiva tutela dell'interesse giuridico protetto, viene citata come esempio di buona prassi la diffida amministrativa di cui all'art. 2-bis della L.R. n. 10/1977;

-

RILEVATO che l'istituto della diffida amministrativa introdotto dall'art. 2-bis della L.R. n. 10/1977 trova applicazione sicura per le violazioni di competenza regionale nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico ed il divieto di fumo disciplinate da normative regionali (oltre che dai Regolamenti Comunali) ma che, con riferimento a quanto riportato nelle "linee guida in materia di controlli" adottate dalla Conferenza unificata Stato-Regioni, in data 24 gennaio 2013, cui si devono conformare gli Enti Locali ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35, è possibile, quando non doveroso, estendere tale istituto anche alle violazioni nei settori precitati si di competenza regionale (così individuata dal punto di vista costituzionale o delegata da legge dello Stato) ma ancora disciplinate da normativa statale;

CONSIDERATO che le linee guida in materia di controlli, adottate ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35, di fatto considerano buona prassi quella di adottare la diffida amministrativa in tutti i controlli che richiedono necessariamente ispezioni e sopralluoghi nelle imprese, a prescindere dalla circostanza che ad essi possa conseguire l'applicazione di una sanzione, ad esclusione dei controlli in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 14, comma 6, del D.L. n. 5/2012);

DATO ATTO che la Regione Veneto non ha, al momento, esercitato la facoltà assegnatole dalla legge regionale di emanare specifiche proprie linee guida in materia di diffida amministrativa;

VISTO l'art. 2-bis della L.R. n. 10 del 28 gennaio 1977;

VISTO l'art. 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35;

VISTA l'Intesa 24 gennaio 2013 sulle linee guida in materia di controlli, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d.l. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35;

Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge dai n. 15 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. **Di applicare** la diffida amministrativa, con le modalità richiamate nell'art. 2-bis della L.R. n. 10/1977:

   a) A tutte le violazioni di natura amministrativa e di competenza regionale, disciplinate da leggi regionali, nei settori inerenti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico ed il divieto di fumo qualora l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sia il Comune di Cavallino Treporti, indipendentemente dall'Ente competente ad incassare i proventi sanzionatori;

   b) A tutte le violazioni di natura amministrativa disciplinate da leggi statali, nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico ed il divieto di fumo qualora l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e ad incassare i proventi sanzionatori sia il Comune di Cavallino Treporti;

   c) A tutte le violazioni di regolamenti comunali o di ordinanze comunali di natura non contingibile ed urgente;

   d) Solamente e qualora le precitate violazioni siano sanabili da parte del trasgressore, ovvero dell'obbligato in solido, in un congruo lasso di tempo all'uopo indicato nella diffida e comunque non superiore a 10

giorni, dovendosi intendersi per sanabili quelle violazioni per le quali il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido, con un'azione od omissione successiva alla violazione stessa, possa eliminare il fatto illecito e/o gli effetti della precedente azione od omissione costituente la violazione;

e) Indipendentemente dalla circostanza che per tali violazioni siano o meno previste sanzioni amministrative accessorie (sospensione dell'attività, sequestro, ecc.);

2. **Di dare atto** che:

   a) Il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida è relativo a violazioni della medesima disposizione di legge;

   b) Il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida è relativo a fatti (azioni od omissioni) accertati solo sul territorio del Comune di Cavallino Treporti;

   c) Il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti opera a prescindere dalla circostanza che tale comportamento sia stato sanzionato oppure no;

   d) Il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida è relativo a fatti (azioni od omissioni) commessi, quale trasgressore, dalla medesima persona fisica o giuridica (nella persona, pro-tempore, del suo legale rappresentante);

   e) Un eventuale ricorso del trasgressore/obbligato in solido in opposizione, nel merito, a comportamenti sanzionati amministrativamente preceduti da una diffida amministrativa, qualora risulti vinto dall'opponente annulla, con effetto retroattivo (ex tunc), anche la diffida amministrativa applicata sulla medesima fattispecie;

3. **Di dare atto** che la diffida amministrativa deve essere applicata con le modalità contenute nel comma 3 dell'art. 2-bis della L.R. n. 10/1977, e più precisamente:

   a) La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli obbligati in solido, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa;

   b) Essa è contenuta nel verbale di ispezione, che viene sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni;

   c) Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l'agente accertatore provvede a redigere il verbale di accertamento;

4. **Di dare atto**, altresì, che:

   a) La diffida amministrativa non è rinnovabile né prorogabile;

   b) La diffida amministrativa non opera in caso di attività svolte senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla-osta comunque denominato;

   c) La diffida amministrativa non opera nei confronti di soggetti già diffidati nei cinque anni precedenti per il medesimo comportamento già oggetto di diffida;

5. **Di incaricare** il Comando Polizia Locale a predisporre una idonea banca dati che consenta la gestione delle diffide amministrative. Tale banca dati, a specifica richiesta, potrà essere accessibile anche da parte di altri organi di Polizia.

Con separata votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge dai n. 15 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Per approvazione e conferma del presente verbale, sottoscrivono:

Il Presidente	Il Segretario Generale
F.toGiorgia Bortoluzzi	F.to Piattelli dott.ssa Ilaria

N. ……. Registro Pubblicazioni

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

dal 21.02.2017

al 08.03.2017

Il Pubblicatore

Il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA

La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____

È divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e in assenza di richiesta di controllo ai sensi art. 127 1° e 2°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 in data _____

Il Segretario Generale

F.to

La registrazione della seduta, su supporto digitale, è:
- conservata agli atti
-pubblicata sul sito internet del Comune www.comune.cavallinotreporti.ve.it

e fa parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegata.